Non solo ricavi / Bersaglio più ampio

Autonomi tra mille sospetti

I prelevamenti ingiustificati equiparati ai compensi non denunciati

La Finanziaria 2005 segna la svolta sui controlli bancari. E i lavoratori autonomi sono interessati in maniera particolare. La gestione dei rapporti bancari di artisti e professionisti è divenuta infatti più "difficile", poiché l'articolo 1, comma 402, della legge 311/04 ha modificato l'articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/73. Norma che disciplina il potere di accertamento bancario ai fini fiscali. È previsto che anche i prelevamenti dai conti possano essere posti a base di rettifiche e accertamenti, se il contribuente non dimostra che le movimentazioni hanno concorso alla determinazione del reddito dichiarato o che sono irrilevanti a tal fine, e sempre che non ne indichi il beneficiario.

La norma che impone al contribuente di giustificare in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria i propri movimenti bancari si applica oggi anche ai «compensi» (e non più solo ai «ricavi» dell'imprenditore). Si determina così un'estensione soggettiva dell'operatività della presunzione legale (prelevamenti non giustificati = proventi non dichiarati) posta dalla disciplina precedente, che ora è efficace anche nell'ambito dell'accertamento del reddito di lavoro autonomo.

L'estensione ai professionisti della presunzione fa scattare due ordini di problemi: quello relativo alla possibile confusione fra la posizione personale e quella lavorativa del professionista e quella concernente l'efficacia temporale della nuova disposizione introdotta dalla Finanziaria.

Confusione fra posizione personale e lavorativa del professionista. L'equiparazione prelevamenti non giustificati = compensi non dichiarati non sembra tenere conto del fatto che di norma un lavoratore autonomo compie dal suo conto corrente personale prelievi in conto utili sia per l'alimentazione della propria cassa contabile che per le esigenze di spesa personali. Prelievi di cui risulta traccia sia per coloro che sono in contabilità semplificata sia, soprattutto, per i professionisti in ordinaria, obbligati alla tenuta del registro delle movimentazioni finanziarie. In queste ipotesi, per vincere la presunzione relativa dell'articolo 32, cioè per riuscire, nel contraddittorio con il Fisco, a fornire la giustificazione del movimento bancario effettuato a titolo di prelievo attraverso l'indicazione del beneficiario del prelievo, la legge, nella sua attuale formulazione, costringe il professionista a tenere memoria di ogni movimento compiuto prelevando dal proprio conto.

Strumento ad alto rischio senza soglie di rilevanza

Così il lavoratore autonomo dovrebbe annotare in contabilità anche ragioni di spesa per le quali non richiede alcuna deduzione o detrazione: si pensi al pagamento di una cena al ristorante in contanti. È chiaro che molteplici e di piccolo importo possono essere i prelevamenti compiuti per affrontare la vita quotidiana dei quali sarebbe diabolico o talvolta anche inopportuno conservare memoria a distanza di tempo. La capillarità della norma non ha peraltro una pratica utilità nella logica di controllo dei professionisti, laddove si pensi che questi, contrariamente alle imprese, non sono interessati a compiere pagamenti "in nero" ai propri fornitori. Sarebbe, quindi, opportuno fissare una soglia di prelievo al disotto della quale il Fisco non richieda giustificazione, di modo che almeno i movimenti di piccola entità possano trovare salvezza.

Efficacia temporale della norma. Si è discusso sul fatto che il comma 404 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 sia ritenuto norma di carattere procedurale, relativa ai poteri istruttori dell'amministrazione e si è giunti alla conclusione che la stessa possa estendere la propria efficacia al passato. In particolare, in relazione a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili (Cassazione, sentenza 14789/02). Ciò significa che dal 1° luglio prossimo, data in cui la nuova procedura telematica di scambio di informazioni tra intermediari finanziari e agenzia delle Entrate entrerà in funzione, potranno essere oggetto di accertamento bancario con le nuove modalità anche i movimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della norma. Su questo aspetto la circolare del Comando generale della GdF invita i reparti a limitarsi a segnalare agli uffici delle Entrate le situazioni di prelievi non giustificati nei periodi pregressi.

Se ciò è vero per le imprese, cui l'inversione dell'onere della prova era già applicabile, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla retroattività della norma in relazione ai lavoratori autonomi. Non essendo, infatti, prevista sino allo scorso 1° gennaio la possibilità di riprendere a tassazione i prelievi non giustificati dai professionisti (ma solo i versamenti compiuti sui propri conti), non si ritiene possa considerarsi norma procedurale quella che — come in questo caso — introduce dal 2005 un nuovo presupposto sostanziale che legittima l'accertamento presuntivo. Per i lavoratori autonomi la nuova presunzione relativa che equipara i prelevamenti non giustificati a compensi non dichiarati dovrebbe essere dunque operante solo per i periodi d'imposta dal 2005 in avanti.

LUIGI FERRAJOLI